

rivare; a posti i quali soddisfino piuttosto il loro naturale amor proprio che non la loro tasca (perchè finanziariamente, tranne pochi posti nella carriera diplomatica e pochissimi nella classe dei consoli generali, si può dire che gli stipendi e tutte quante quelle somme che vengono ad arrotondare lo stipendio non sono tali da invogliare persone di una certa classe sociale ad intraprendere quelle carriere per trarne profitto finanziario) potrebbero essere distolti dall'entrare nelle carriere stesse.

Applicata poi immediatamente simile facoltà, mi pare che essa possa mutare i rapporti contratti con patti bilaterali a danno di una parte sola. Quando questi giovani fecero gli esami ed entrarono nella carriera, della quale da parecchi anni sopportano soltanto i pesi senza averne nessun vantaggio, credevano di pervenire ai gradi elevati; mentre oggi si taglia loro la strada. Perciò io pregherei la cortesia dell'onorevole ministro di volerci dire con quali criteri egli intenda di applicare la legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

**Crispi, ministro degli affari esteri.** Quando fu fatta la legge dell'11 ottobre 1863 si stabilì all'articolo 19, che la legge medesima non sarebbe stata applicabile agli agenti diplomatici e consolari, promettendosi pei medesimi disposizioni particolari; ma sono 26 anni che quella promessa non è stata adempiuta, e però l'aspettativa e la disponibilità per gli agenti diplomatici e consolari, sono rimaste senza una norma sicura.

Per la legge comune un impiegato, per ragioni di salute o per ragioni di famiglia, può esser messo in aspettativa, e per soppressione di ufficio o per modificazioni d'organico può esser messo in disponibilità. Nelle aspettative si deve lasciare il posto vuoto, affinché quando cessa cotesto stato precario, possa l'impiegato ritrovare il posto che occupava prima.

A questa regola si fa eccezione, per i prefetti ed i direttori generali; e quest'eccezione è del tutto logica, imperocchè non si può lasciare una provincia senza il suo amministratore pel fatto che il prefetto è messo in aspettativa, come non possono i servizi pubblici essere interrotti quando il direttore generale sia posto anch'esso in aspettativa.

Per quanto si riferisce agli agenti diplomatici e consolari non vi è norma; si mettevano e si mettono in aspettativa, e non v'è alcun limite per la durata di essa. La Camera deve sapere, che vi furono agenti diplomatici e consolari in aspet-

tativa da otto o dieci anni; essi non servivano lo Stato, e tuttavia non potevano essere messi a riposo, perchè non avrebbero avuto diritto a pensione nè ad indennità.

Dunque abbiamo cominciato per colmare questa lacuna. Abbiamo stabilito poi, che l'articolo 5 della legge sulle aspettative dell'11 ottobre 1863, che si riferisce ai prefetti ed ai direttori generali, sia applicabile anche agli agenti diplomatici e consolari. Un ministro, in avvenire, mettendo in aspettativa un agente diplomatico o consolare, non potrà lasciarne vacante il posto per parecchio tempo, come non si potrebbe lasciare senza prefetto una provincia.

Andiamo innanzi. L'altra disposizione concerne il collocamento a riposo, ed anche questa torna a vantaggio e non a danno agli agenti consolari e diplomatici.

Si domanda di applicare agli agenti diplomatici e consolari, la legge 14 luglio 1887 relativa ai prefetti, accordando anche ai primi per un tempo di servizio, più breve dell'ordinario, il conseguimento della pensione, o la liquidazione della indennità.

Ed è logico che questo beneficio, che si concede ai prefetti, i quali rimangono nel regno, si conceda anche agli agenti diplomatici e consolari. Costoro spessissimo sono costretti a vivere in luoghi lontani e in climi diversi da quello della loro madre patria; ed essi prestano al paese servizi molto delicati.

Questo è il significato della legge.

Questa legge però, me lo permetta l'onorevole Papadopoli, non sarà applicabile ai giovani che sono all'inizio della carriera; imperocchè a nessuno può venire in mente di collocare in disponibilità o in riposo coloro che cominciano appena a servire il Governo. Cadde in errore l'onorevole preopinante, quando parlò d'impiegati. Per gli impiegati c'è la legge generale, e la legge generale non è toccata.

La legge che discutiamo si limita unicamente agli agenti consolari e diplomatici. Dopo di ciò io spero che egli sarà soddisfatto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Belmonte.

**Di Belmonte.** Io domandai di parlare per chiedere un semplicissimo schiarimento.

Posto che si colma una lacuna della legge nell'interesse dei nostri diplomatici, domando come si provveda per il tempo che gli attuali diplomatici hanno passato in disponibilità oltre l'anno.

Se mal non ricordo, secondo le deliberazioni del Consiglio di Stato, degli anni che i diploma-